

Prot. N. **ACIU.2010. 201**  
(CITARE NELLA RISPOSTA)  
Roma li. 17/03/10

- All' Organismo Pagatore AGEA  
**Ufficio Monocratico**  
Sede
- All' Organismo pagatore AVEPA  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore AGREA  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione  
**Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
P.zza IV Novembre, 5  
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore ARTEA  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore ARBEA  
Via della Chimica  
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore ARPEA  
via Bogino, 23  
10123 Torino
- All' Organismo Pagatore della P.A. di  
Bolzano **OPPAB**  
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di  
Trento **APPAG**  
via G.B.Trener, 3  
38100 Trento
- All' Agenzia delle Dogane
- All' Istituto Regionale della Vite e Vino



- Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
- Alla ANCA / LEGACOOP
- Alla AGCI
- Alla Unione Italiana Vini
- Alla FEDERVINI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAAGCI  
Via A. Bargoni, 78  
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAALPA  
Via L. Serra, 37  
00153 Roma
- Al Coordinamento CAA AIPO  
via Alberico II, 35  
00193 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e  
Forestali
- Segreteria tecnica
  - Dir.Gen. Politiche Agroalimentari
  - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali
  - Direzione Generale per l'attuazione delle Politiche

M

- Comunitarie ed Internazionali di  
Mercato
- Direzione Generale del Corpo  
Forestale dello Stato
  - Ispettorato Centrale Controlli  
Qualità

Al Coordinatore Commissione Politiche  
Agricole  
Regione Puglia  
Assessorato risorse agroalimentari  
Lungomare N.Sauro, 45/47  
71100 BARI

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni  
Assessorati P.A. Trento e Bolzano

M

**Oggetto: Settore VITIVINICOLO – Circolare di Coordinamento sulla Misura della Vendemmia Verde - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande ed i successivi controlli.**

### ***INDICE***

<b>1. QUADRO NORMATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>3. SOGGETTI INTERESSATI .....</b>	<b>7</b>
<b>4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>7</b>
<b>5. AMBITO TERRITORIALE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>8</b>
<b>6. TERMINI DI PRESENTAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>7. IMPORTO DEL PREMIO .....</b>	<b>9</b>
<b>8. CONTROLLI.....</b>	<b>10</b>
<b>9. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....</b>	<b>11</b>



## 1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg.(CE) n. 555/2008** recanti organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Regolamento (CE) n.436/09 inerente lo schedario viticolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009 n. 9258**, recante disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 del Consiglio e 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Vendemmia Verde".
- **Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell'8 marzo 2010**, recante i criteri per la determinazione del sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies – Misura "Vendemmia Verde".



## 2. Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare di coordinamento fornisce le linee guida sulle modalità di applicazione della misura della Vendemmia Verde prevista dal programma nazionale di sostegno alla vitivinicoltura a partire dalla campagna vitivinicola 2009/2010, in attuazione della regolamentazione comunitaria.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Organismo Pagatore:** Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 ;
- **Regioni:** Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- **Produttore:** persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti coltivati con varietà di uve da vino ;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Unità Vitata:** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purchè gli stessi non superino il 15 % del totale), anno d'impianto, forma di allevamento.
- **Misura:** la misura "Vendemmia Verde";
- **Aiuto:** aiuto previsto per la misura.

### Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le informazioni richieste nella domanda di aiuto.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.



I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

### **3. Soggetti interessati**

Beneficiano dell'aiuto previsto dalla misura e fissato dalle Regioni seguendo i criteri dettati dall'art. 1 del Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell'8 marzo 2010, i produttori che domandano l'applicazione della misura in questione alle unità vitate di propria conduzione che:

- a) sono coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle Regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'art. 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Regolamento (CE) n. 555/2008;
- c) sono impiantate da almeno quattro campagne;
- d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella precedente campagna;
- e) non abbiano beneficiato della stessa misura per la precedente campagna;
- f) non ricadano nelle zone vinicole eventualmente escluse dalla misura da parte delle Regioni in ossequio sia all'art. 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Regolamento (CE) n. 555/2008 che dell'art. 4 comma 3 del Decreto MiPAF n. 9258 del 23 dicembre 2009;
- g) rientrino nella superficie minima ammissibile alla misura stabilita dalla Regione nell'ambito della quale insiste l'unità vitata in questione.

### **4. Modalità di presentazione delle domande**

Per il trattamento delle domande di Vendemmia Verde, l'Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto e Lombardia.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVEPA per la regione Veneto e l'Organismo Pagatore della regione Lombardia, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare con la quale si stabilisce che le domande di Vendemmia Verde sono trasmesse esclusivamente tramite acquisizione telematica, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle domande stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

Anche ai fini della semplificazione amministrativa, le aziende tenute alla presentazione di due o più domande riferite a Regioni che ricadono nel territorio di competenza di diversi Organismi Pagatori, tra quelli sopra citati, devono presentare tutte le domande, riferite a qualsiasi Regione del territorio nazionale, presso la sede del CAA ove è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

7

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, si procederà all'interscambio dei dati inerenti le domande presentate tra i diversi OP interessati.

Non saranno accettate e ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

La presentazione delle domande può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale o presso gli sportelli costituiti presso gli Uffici dell'Organismo Pagatore competente o di altro soggetto da essi delegato.

L'operatore del CAA o dell'Organismo Pagatore supporterà, il produttore nella compilazione della domanda di vendemmia verde, utilizzando gli specifici servizi messi a disposizione dal sistema informativo dello stesso Organismo pagatore. Le attività da eseguire sono le seguenti:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;
2. compilare la domanda utilizzando i servizi previsti dall'Organismo Pagatore;
3. la domanda, oltre ai dati anagrafici derivanti dallo stesso fascicolo aziendale, dovrà contenere:
  - a. l'individuazione dell'unità vitata oggetto della misura;
  - b. la resa media aziendale calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta e produzione che il produttore deve aver fatto per le cinque campagne precedenti, escludendo la resa più bassa e quella più alta. In assenza delle dichiarazioni di raccolta o di loro numero insufficiente si potrà utilizzare la resa media regionale;
  - c. il metodo utilizzato tra manuale, meccanico o chimico;
  - d. la varietà di vite coltivata sull'unità vitata oggetto della misura e la categoria di vino dalla stessa ottenuto tra D.O., I.G. e Tavola.
  - e. dal secondo anno di applicazione della misura, la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella precedente campagna, per la stessa unità vitata.
4. effettuare la stampa della domanda;
5. far firmare la domanda al produttore;
6. archiviare nel fascicolo del produttore la domanda stessa.

## **5. Ambito territoriale delle domande**

Le domande inerenti la misura devono essere presentate all'Organismo pagatore relativamente alla Regione nel cui territorio si trovano i vigneti. Vale a dire i produttori che intendono



domandare l'aiuto alla misura devono compilare la domanda con riferimento alla Regione nel cui territorio sono ubicate le unità vitate interessate. Il sistema dovrà comprendere per ogni domanda un'unica Regione nel territorio della quale insistono le unità vitate.

## **6. Termini di presentazione**

Le domande devono essere presentate **entro il 31 maggio di ogni anno**.

Le Regioni, in accordo con l'Organismo Pagatore competente per territorio, possono fissare termini di presentazione delle domande antecedenti la data del 31 maggio a seguito dei differenti periodi di invaiatura delle zone considerate.

Le domande presentate in ritardo non saranno accettate.

## **7. Importo del premio**

L'aiuto forfettario non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito, così come stabilito dalle Regioni a seguito di quanto disposto dal Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell'8 marzo 2010, recante i criteri per la determinazione del sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies – Misura "Vendemmia Verde".

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente ai produttori in regola sia per quanto riguarda il fascicolo aziendale che per quanto riguarda le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base del disposto dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/2008.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dall'unità vitata prima della data della stessa vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal Regolamento (CE) n. 1857/2006. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

Gli importi del premio forfettario sono determinati dalle Regioni tenendo conto dei criteri stabiliti col Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell'8 marzo 2010 e comunicati all'Organismo pagatore entro la data del 15 aprile di ogni anno.

Le Regioni trasmetteranno gli importi relativi al precedente capoverso all'Organismo Pagatore competente per la loro applicazione in fase sia di accettazione delle domande che, soprattutto, di erogazione dell'aiuto agli aventi diritto.

Sempre entro il 15 aprile di ciascun anno le Regioni comunicano all'Organismo Pagatore competente le determinazioni assunte relativamente all'art. 4, comma 3 del Decreto MiPAF n. 9258 del 23 dicembre 2009.

Il premio è calcolato sull'area della unità vitata definita in conformità all'articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/2008.

In ossequio al disposto dell'art. 3 del Decreto MiPAF n. 9258 del 23 dicembre 2009, i produttori che domandano l'aiuto in questione vengono soddisfatti nell'ambito delle disponibilità finanziarie così come ripartiti nell'allegato 1 dello stesso decreto. Gli Organismi Pagatori regolano con proprie disposizioni le modalità di effettuazione delle eventuali graduatorie stabilendo gli opportuni criteri di priorità.

## **8. Controlli**

Gli Organismi Pagatori svolgono sia i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute finalizzati all'ammissibilità delle stesse che i controlli in loco necessari per provvedere all'erogazione degli aiuti richiesti.

Gli Organismi Pagatori regolano con proprie disposizioni le modalità di effettuazione dei succitati controlli tenendo conto che già nella fase di acquisizione della domanda occorre controllare i dati anagrafici e di consistenza terreni provenienti dal fascicolo permettendo l'ingresso a sistema delle sole domande non anomale.

Dallo schedario viticolo sarà possibile l'individuazione dell'unità vitata per la quale il produttore domanda la misura, la varietà di vite coltivata e la tipologia di prodotto che se ne ricava (DOC, IGT o Tavola).

Si dovrà provvedere al controllo che il produttore abbia inserito in domanda il valore di resa media aziendale, e verrà operato il confronto con le rese aziendali calcolate per il produttore sulla base delle dichiarazioni di raccolta e produzione degli anni precedenti.

Il produttore specificherà in domanda anche la superficie delle unità vitate per cui si richiede l'aiuto, così sarà possibile calcolare direttamente in domanda l'ammontare indicativo del premio corrispondibile.

Solo dopo l'effettuazione dei controlli in loco, così come stabilito dal Regolamento, sarà possibile stabilire effettivamente l'importo erogabile.

Si controllerà anche la presenza dell'informazione sulla metodologia di vendemmia verde utilizzata, nonché l'eventuale superficie minima e l'eventuale esclusione dalla misura decisa dalle Regioni per la zona di insidenza dell'unità vitata in domanda.

Altro controllo in fase di acquisizione, da svolgersi dal secondo anno di applicazione, dovrà vertere sulla verifica se la stessa unità vitata abbia già usufruito della misura per la precedente campagna. In caso affermativo l'unità vitata non può essere inserita nella domanda.

Successivamente all'acquisizione delle domande, e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno, gli Organismi Pagatori operano un ulteriore controllo amministrativo di cui al punto 2, lettera a) dell'art. 8 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009 n. 9258, recante disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) nn.



1234/2007 del Consiglio e 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Vendemmia Verde". Tale controllo preventivo sarà effettuato a campione sul 5% delle domande pervenute ed ammissibili e tenderà alla verifica dell'effettiva coltivazione della unità vitata in domanda.

In ottemperanza al dettato del punto 5 dell'art. 5 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009 n. 9258, Agea Coordinamento pubblica sul sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) l'elenco delle domande ritenute ammissibili. A tal fine gli Organismi Pagatori dovranno trasmettere ad Agea Coordinamento i propri elenchi di domande ammissibili entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno secondo il tracciato record che verrà deliberato con altro apposito provvedimento.

Agea Coordinamento pubblica sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) l'elenco definitivo delle domande ammesse entro il 1° giugno di ogni anno.

I produttori le cui domande sono considerate ammesse e pubblicate dovranno effettuare la Vendemmia Verde entro il 15 giugno di ogni anno.

Dal 15 giugno al 31 luglio di ciascun anno l'Organismo pagatore effettuerà i controlli in loco sul 100% delle domande ammissibili.

Tali controlli sono finalizzati ad assicurare:

- i) l'individuazione in loco dell'unità vitata richiesta in domanda;
- ii) la sua misurazione sulla base dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/2008;
- iii) la verifica della completa eliminazione o distruzione dei grappoli;
- iv) l'accertamento del metodo utilizzato (manuale, meccanico o chimico).

Gli esiti di tali controlli verranno messi a sistema a disposizione delle Regioni.

Il premio è erogato dagli Organismi Pagatori, previo il necessario superamento della suddetta verifica *in loco*, al più tardi il 15 ottobre dell'anno di accoglimento delle domande.

## **9. Trattamento e diffusione dei dati**

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICCQ;
2. Organismi Pagatori;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

4. ISTAT;
5. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio;

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

**Il Direttore dell'Area Coordinamento**

(Dr. Giancarlo Nanni)

